



Allegato A al Decreto n. 224 del 23 dicembre 2013 pag. 1/3

CONVENZIONE

tra

la Regione del Veneto (di seguito denominata per brevità "REGIONE"), con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279 - P. IVA 02392630279, rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Regionale della Direzione Relazioni Internazionali, ai sensi della L.R. n. 54/2012, della deliberazione della Giunta Regionale n. 2302 del 28.09.2010 e della Deliberazione n. 319 del 12.03.2013

e

la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Vicenza (di seguito denominata per brevità "CCIAA di Vicenza") con sede legale in Vicenza, Via Montale, 27, C.F. 80000330243 – P. IVA 00521440248, rappresentata dal dott. _____ nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Segretario Generale e Legale rappresentante.

Premesso

- che dal 2004 la REGIONE promuove e sostiene l'attività degli Enti locali volti a favorire la nascita e/o l'attività di Organismi di Parità nei propri territori in forma singola o associata, allo scopo di rafforzare la rete esistente di attori presenti sul territorio;
- che la CCIAA di Vicenza da tempo collabora con la Regione in materia di promozione delle pari opportunità tra uomo e donna con attività di accompagnamento degli Sportelli QUI Donna, quali servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità, attraverso percorsi formativi rivolti agli operatori e consulenze in tema di occupazione, imprenditoria e conciliazione, formazione in tema di organizzazione, attività di comunicazione e informazione, produzione e diffusione di strumenti informativi;
- che si è manifestata la necessità di interventi coordinati a favore delle rete degli Organismi di Parità del Veneto per diffondere sul territorio buone pratiche al fine di pervenire al raggiungimento di una effettiva parità di accesso in ogni ambito della vita politica, sociale ed economica, anche in un'ottica di rafforzamento e consolidamento di un modello strategico per l'attuazione di politiche regionali in dimensione di genere;
- che con la deliberazione n. 1365 del 30.07.2013 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato l'attuazione del Programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra donna e uomo per l'anno 2013 che include l'iniziativa diretta regionale denominata "Progetto di sostegno tecnico e coordinamento a favore degli Organismi di Parità veneti" volta al sostegno tecnico e di coordinamento dei medesimi Organismi con interventi mirati di approfondimento, formazione/informazione e scambio di buone prassi per valorizzare la rete che attua le politiche regionali per le pari opportunità, da affidare, alla CCIAA di Vicenza con un corrispettivo di € 20.000,00 a valere sulle disponibilità di cui al capitolo 100633 del Bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 2013;
- che la CCIAA di Vicenza per la realizzazione dell'attività del progetto si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto;
- che con Decreto n. ____ del _____ il Dirigente della Direzione regionale Relazioni Internazionali ha approvato la presente convenzione (CIG Z360D08C55 / CUP H13J13001130002) che regola i rapporti tra REGIONE e CCIAA di Vicenza;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha per oggetto l'affidamento delle attività connesse al progetto di sostegno tecnico e di coordinamento degli Organismi di parità con interventi mirati di approfondimento, formazione/informazione e scambio di buone prassi per valorizzare la rete che attua le politiche regionali per le pari opportunità, da affidare, alla CCIAA di Vicenza, in base a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1365/2013.

Articolo 2 – Modalità di esecuzione dell'attività

La CCIAA di Vicenza accetta l'incarico suddetto e si obbliga ad eseguire lo stesso nel rispetto delle modalità, caratteristiche, condizioni e termini di cui al documento presentato in data 11 dicembre 2013 e

acquisito agli atti della competente Struttura - Direzione Relazioni Internazionali - al prot. n. 554163 del 17 dicembre 2013, che prevede i seguenti contenuti formativi:

1. *Come “funziona” un Comune: ruolo e spazio di intervento degli Organismi di Parità (Commissioni, Consulte ecc.);*
2. *Il gender auditing: valutare l’impatto di genere sui bilanci per nuovi indirizzi delle politiche pubbliche. Esperienze;*
3. *Gli Organismi di Parità come mediatori delle istanze dei cittadini: dalla sensibilizzazione al coinvolgimento;*
4. *Politiche attente all’invecchiamento attivo anche in un’ottica di genere*

In considerazione del numero di adesioni, si valuterà la necessità di realizzare i moduli formativi in due edizioni, al fine di una adeguata rispondenza alle esigenze manifestate.

La CCIAA di Vicenza per lo svolgimento delle predette attività si avvarrà della Fondazione Giacomo Rumor - Centro Produttività Veneto.

Articolo 3 – Durata e modalità di pagamento

Le attività previste dovranno concludersi entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Per lo svolgimento delle attività individuate nel precedente articolo 2, la REGIONE riconosce alla CCIAA di Vicenza un corrispettivo di € 20.000,00 (IVA e ogni altro onere inclusi), da erogarsi su presentazione di regolari fatture, con le seguenti modalità:

- a) 30%, pari a € 6.000,00, alla sottoscrizione della Convenzione, e previa presentazione di un cronoprogramma delle attività - concordato con la competente Direzione Regionale – e di una dichiarazione di avvio delle attività;
- b) 70%, pari a € 14.000,00 a saldo, previa presentazione di una relazione conclusiva sull’attività svolta e rendicontazione finale e consegna dei materiali ed eventuale documentazione prodotta.

Articolo 4 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La CCIAA di Vicenza, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall’articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, utilizzerà per le transazioni finanziarie discendenti dalla presente Convenzione uno o più conti correnti bancari o postali.

Articolo 5 - Clausole Protocollo di Legalità

La CCIAA di Vicenza si impegna a rispettare tutte le clausole di legalità di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Articolo 6 – Attività di vigilanza e di indirizzo

Responsabili operativi della programmazione e del coordinamento delle attività sopra descritte sono individuate nelle figure del dott. _____, Responsabile per CCIAA di Vicenza e del dott. _____, per la REGIONE.

Le attività oggetto della presente Convenzione, indicate nel precedente articolo 2, svolte da CCIAA di Vicenza o da proprie strutture operative, saranno preventivamente comunicate alla REGIONE, che potrà disporre controlli sulla realizzazione al fine di verificare la rispondenza con gli obiettivi stabiliti e con i tempi previsti, anche al fine di valutare le condizioni per la revoca, sospensione o riduzione dei pagamenti previsti all’articolo 3.

Ferma restando la massima collaborazione tra le Parti per lo svolgimento delle attività, la REGIONE si riserva la facoltà di formulare osservazioni, richieste di chiarimento o integrazioni in corso di espletamento del servizio.

La definizione della tempistica di realizzazione delle azioni sarà definita in collaborazione con la Struttura competente.

Il Dirigente regionale della Direzione competente assumerà, con propri provvedimenti, ogni utile, opportuna e necessaria decisione al fine di rendere operativa la presente Convenzione ivi compresa la concessione di una eventuale proroga dei termini stabiliti dal presente atto al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Articolo 7 – Revoca, recesso, risoluzione

La REGIONE si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento l’affidamento dell’attività qualora in base a nuove ragioni o fatti, non imputabili alle Parti, ritenga non più conforme al pubblico interesse la realizzazione delle attività oggetto della Convenzione stessa, dando congruo preavviso.

In tal caso la CCIAA di Vicenza sarà sollevata da ogni impegno legittimamente assunto ad esecuzione della Convenzione mediante il pagamento delle spese sostenute per le attività svolte nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile.

In caso di grave ritardo o negligenza da parte dell'affidatario nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, la REGIONE ha facoltà, previa diffida ad adempiere nei tempi stabiliti, di revocare l'incarico senza alcun onere di spesa della stessa per le attività svolte; in tal caso l'importo anticipato dovrà essere restituito.

La risoluzione sarà esercitata anche in caso di mancato rispetto dell'obbligo di effettuare le tutte transazioni relative all'esecuzione della presente Convenzione attraverso l'utilizzo di conti correnti bancari o postali, così come previsto dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 8 – Modifiche e integrazioni

La presente Convenzione costituisce manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata mediante comunicazioni scritte tra le parti.

Articolo 9 – Comunicazioni tra le Parti

Ogni comunicazione tra le Parti relativa alla presente Convenzione dovrà avvenire in forma scritta e dovrà essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata A.R. o posta certificata alla sede sociale dell'altra parte, ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.

Articolo 10 – Obblighi di informazione

Le Parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

Nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive integrazioni e modifiche. La CCIAA di Vicenza si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, conoscenze o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento delle attività in oggetto.

Articolo 12 - Sottoscrizione

La presente Convenzione, è sottoscritta a pena di nullità con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con firma elettronica qualificata.

Articolo 13 – Controversie e registrazione

In caso di controversie inerenti l'applicazione, esecuzione ed interpretazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano alla composizione conciliativa delle stesse.

Qualora la composizione conciliativa delle controversie avesse esito negativo, le stesse saranno devolute, in via esclusiva, al foro di Venezia.

La REGIONE e CCIAA di Vicenza, come sopra rappresentate concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del DPR 26.04.1986, n. 131.

Tutte le spese e gli oneri fiscali relativi al presente atto e da esso derivanti, ivi compresa l'imposta di bollo, sono a carico della CCIAA di Vicenza.

Le Parti dichiarano di aver letto la presente Convenzione, composta da tredici articoli su n. _____ pagine e di accettarne senza riserve e condizioni tutti i contenuti.

Venezia,

Per la Regione del Veneto

Per la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Vicenza